



CITTA' DI CARBONIA

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 5

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 5

N. Reg. Settore: 204

DETERMINAZIONE NUMERO 1118 DEL 20-10-2024

OGGETTO: 24ILL01.00 ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI CARBONIA – 2024 DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO EX ART 50 D.LGS 36/2023 (CIG B36BF88D19)

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

PREMESSO CHE

- L'Amministrazione Comunale provvede agli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica, quale elemento accessorio al servizio di "Gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici del Comune di Carbonia", di cui alla convenzione Consip "Servizio luce 3" – Lotto 4 – Regione Sardegna;

RITENUTO OPPORTUNO

- dotarsi di uno strumento aggiuntivo, flessibile ed efficace, attraverso il quale eseguire ulteriori interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto, con particolare riferimento agli interventi sui pali, che hanno carattere ripetitivo e costante ma non definibili a priori in un lavoro pubblico;
- L'accordo quadro consente un coordinamento unitario di tutte le attività manutentive e, sulla base della disponibilità economica complessiva individuata per la sua attuazione, permette di esplicitare la capacità operativa in relazione ad una individuazione parametrica dei fabbisogni. Infatti, definita un'articolazione parametrica dei fabbisogni complessivi, identificabile come un "piano generale delle attività", l'accordo quadro individua l'attuazione delle attività complessive di manutenzione sulla base degli importi disponibili

ATTESO CHE

- l'art.59 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti di concludere "accordi quadro" con durata massima di 4 anni con uno o più operatori economici;
- si intende per accordo quadro "l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste";
- l'accordo quadro è uno strumento innovativo di contrattazione, che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo ed un importo massimo. Si distingue dalla procedura classica che prevede alla base del contratto un progetto esecutivo per il fatto che non sono definite quantità su computo metrico oggetto del contratto e le categorie di opere previste sono da ritenersi prettamente una stima e hanno lo scopo di dare un orientamento ai concorrenti per formulare la propria proposta, e qualificare gli operatori economici;
- rappresenta una grande opportunità per la stazione appaltante che accorpa in un'unica procedura una serie di prestazioni ripetitive e aventi carattere omogeneo da acquistare soltanto qualora ne ricorra la necessità e fino alla concorrenza massima dell'importo contrattuale;
- consente all'Amministrazione di trarre benefici in termini di flessibilità ma anche di risparmio di tempo e costi, in quanto essa non assume nell'immediato un obbligo specifico di acquistare una determinata quantità ma ha la facoltà di acquisire le prestazioni oggetto dell'accordo quadro al momento del bisogno. Tali

procedura di gara originaria, per cui, quando si ravvisa la necessità di acquisto, sarà sufficiente che l'Amministrazione invii un ordinativo oppure stipuli un contratto derivato per dare avvio alla prestazione.

RITENUTO OPPORTUNO

- in relazione agli obiettivi da perseguire e alle esigenze connesse alla manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia-2024 attivare un "accordo quadro" con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.59 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, della durata di quattro anni;
- attivare un appalto misto di lavori, servizi e forniture (art.14 del D.Lgs. 36/2023), con prevalenza dei lavori necessari per la manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia-2024;

DATO ATTO CHE

- Con Determinazione del 07/10/2024 n. 1056 il Dirigente del V settore ha nominato ai sensi dell'art.15 del D.lgs 36/2023, l'Ing. Claudio Mei quale dipendente, in ruolo presso l'Ufficio Tecnico, Settore V, Responsabile del Progetto per la programmazione, progettazione, affidamento e l'esecuzione dell'intervento in oggetto denominato "24ILL01.00_Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia - 2024";
- Ha affidato all'ing. Claudio Mei, dipendente in ruolo presso l'Ufficio Tecnico, Settore V, e al P.I. Francesco Borelli, dipendente in ruolo presso l'Ufficio Tecnico, Settore V, la redazione del progetto ad oggetto "24ILL01.00_Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia - 2024";

CONSIDERATO CHE

- Con Deliberazione in data 08/10/2024, n. 206, la Giunta Comunale, ha disposto di approvare il progetto avente oggetto: "24ILL01.00_Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia – 2024", redatto dall'Ing. Claudio Mei con la collaborazione del P.I. Francesco Borelli, depositato agli atti dell'ufficio;

RITENUTO OPPORTUNO

- individuare un operatore economico qualificato per l'esecuzione dell'intervento in oggetto;

RICHIAMATO

- l'art. 192, comma 1, del DLgs.267/2000, secondo cui "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base".
- L'art. 17 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- L'art. 17 comma 2, secondo cui: *In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.*

DATO ATTO CHE

- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall'affidamento dell'esecuzione dell'intervento denominato: 24ILL01.00_Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia – 2024
- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati costituenti il progetto esecutivo approvato con delibera della Giunta in data 08/10/2024 n. 206
- il Responsabile del Progetto, conformemente a quanto disposto dall'art. 14 del DLgs 36/2023, ha stimato l'importo del corrispettivo da porre a base della procedura per l'affidamento del Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia – 2024, determinandolo a misura ai sensi dell'all. I.7 del D.lgs 36/2023, come segue

	DESCRIZIONE	IMPORTO A BASE DELLA PROCEDURA	IMPORTO OPZIONE art.120 c.1 lett. a)
1	Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 145.000,00	
2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.350,00	
A	Importo dei lavori a base di gara (1+2)	€ 149.350,00	

- Il costo della manodopera è stimato in € 7.772,000;

RICHIAMATO

- L'art. 50 comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, secondo cui: *“Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...]*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

- Trattandosi di valore stimato inferiore alla suddetta soglia si procede attraverso la richiesta di preventivo ad un operatore economico qualificato, individuato dal RUP, mediante la piattaforma di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT;

- Di stabilire, quale metodo di selezione delle offerte, *il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.lgs 36/2023, con offerta ad unico ribasso sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, con esclusione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.*

APPURATO CHE

- L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi, forniture e concessioni devono avvenire nel rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II del DLgs.36/2023 ovvero nel rispetto, tra gli altri, dei principi del risultato, della fiducia, principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Devono essere altresì osservati i principi in materia di conflitto di interesse, nonché il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui all'art 49 del DLgs.36/2023, secondo cui:

1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.

2. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.

- Di individuare tra gli operatori economici iscritti e nell'elenco della Centrale Unica di Committenza della Regione Sardegna CAT – categorie merceologiche

AQ22AM22 - OG 10 - Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua – Lavori di importo fino a 150.000,00 euro

sulla base dei requisiti di adeguata professionalità, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti di cui all'art. 49 DLgs 36/2023, il seguente operatore economico

Impresa Casu Antonino, sede Zona Artigianale P.I.P- S.S 126 Km 95, Guspini, Partita Iva 01313390922, c.f. CSANNN54B28E270V

CONSIDERATO CHE

- in data 08/10/2024 si è provveduto a pubblicare la richiesta di preventivo sulla piattaforma Sardegna CAT (RdO) – rfq_447384, invitando gli operatori economici selezionati alla presentazione dell'offerta entro la scadenza prevista per il giorno 14/10/2024 alle ore 09:00;

- entro il termine di scadenza stabilito, sono pervenuti attraverso la piattaforma Sardegna CAT i seguenti preventivi degli operatori economici selezionati:

Impresa Casu Antonino, sede Zona Artigianale P.I.P- S.S 126 Km 95, Guspini, Partita Iva 01313390922, c.f. CSANNN54B28E270V

- in data 14/10/2024 si è proceduto all'esame delle seguenti offerte presentate dagli operatori economici succitati:

Impresa Casu Antonino, sede Zona Artigianale P.I.P- S.S 126 Km 95, Guspini, Partita Iva 01313390922, c.f. CSANNN54B28E270V che ha presentato un ribasso del 22,50% sull'elenco prezzi posto a base della procedura.

PRESO ATTO CHE

- il Responsabile Unico del Progetto ha ritenuto l'offerta congrua e conveniente per l'Amministrazione sulla base del prezzario regionale adottato con Deliberazione della Giunta Regionale in data 30/07/2024, n.28/12

PRECISATO CHE

- L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione per l'Amministrazione comunale costituendo, unicamente, la regolamentazione per l'aggiudicazione degli Appalti specifici, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 59, comma 3 del DLgs.36/2023;

- Il valore economico di € 149.350,00 oltre Iva, non costituisce pertanto indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico dell'accordo quadro;

- Le prestazioni oggetto di affidamento saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'affidatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell'accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e nell'eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici;

- La copertura finanziaria per la spesa derivante dai contratti attuativi sarà indicata nelle determinazioni di

impegno relative ai singoli Affidamenti applicativi specifici;

- L'accordo quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'affidatario, pertanto il Comune di Carbonia si riserva, a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie, di affidare i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia a ditte diverse da quella affidataria dell'accordo quadro, senza che quest'ultima possa avanzare pretesa di sorta.

CONSIDERATO CHE

- il contratto sarà stipulato a misura, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DLgs.36/2023 in forma di lettera commerciale.

- I contratti applicativi specifici discendenti dall'Accordo Quadro saranno altresì stipulati, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.

- La prestazione ai sensi dell'art.58 del DLgs.36/2023 non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva della prestazione da attuare (impossibilità oggettiva).

ATTESO CHE

- L'accordo quadro essendo di per sé un atto di selezione d'impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell'applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l'accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l'accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all'intervento di sviluppo a dare contezza dell'accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l'accordo si riferisce

- in relazione procedura di selezione del contraente di cui trattasi è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente B36BF88D19 ;

- In base a quanto previsto dalla deliberazione ANAC n.621 del 20/12/2022, è dovuto il pagamento del contributo da parte della Stazione Appaltante pari ad € 35,00

RITENUTO

- Di assumere determinazione a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per l'affidamento (mediante contratti applicativi specifici) dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia-2024 per un importo complessivo pari ad € 149.350,00 al netto dell'IVA, per una durata complessiva dell'Accordo Quadro di 4 anni e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo;

- Di approvare il verbale rfq_447384 creato dal sistema Sardegna CAT, relativo alle operazioni di esame dell'offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto

- Di affidare ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023 *i lavori in oggetto all'operatore economico Impresa Casu Antonino, sede Zona Artigianale P.I.P- S.S 126 Km 95, Guspini, Partita Iva 01313390922, c.f. CSANNN54B28E270V* al che ha offerto un ribasso del 22,50% sull'elenco prezzi posto a base della procedura per l'Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia -2024

ACQUISITO

- il DURC INAIL_45951378 del 15/10/2024 il quale certifica che l'operatore economico è regolare nei confronti di INPS e INAIL, con scadenza validità al 12/02/2025

TENUTO CONTO CHE

- le prestazioni in oggetto, non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'art. 48, comma 2, del DLgs 36/2023, per il suo modesto valore distante dalla soglia comunitaria, per il luogo di esecuzione e per le caratteristiche tecniche dell'affidamento.

CONSIDERATO CHE

- in sede di presentazione del preventivo, l'operatore economico ha dichiarato, ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui a gli art. 94 e 95 del DLgs.36/2023.

RICHIAMATO

- l'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000, per cui: "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47";

- l'art.75 ("Decadenza dai benefici") del DPR 445/2000, per cui: "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

- l'art.17, comma 5 del DLgs.36/2023, secondo cui "L'organo preposto alla valutazione delle offerte

predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace”

- L'art. 52, comma 2 del DLgs.36/2023 secondo cui: “Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”.

- l'art. 96 comma 1 del DLgs.36/2023, secondo cui “salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5 e 6, le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura d'appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95”.

- L'art. 99 commi 1 e 2 secondo cui : La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

- La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103

- l'art. 122 comma 1 lettera c) del DLgs.36/2023, secondo cui: “Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni [...] c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara”.

RICHIAMATO ALTRESÌ

- L'art. 17 comma 8, DLgs.36/2023 secondo cui: *Fermo quanto previsto dall'articolo 50, comma 6, l'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9;*

- L'art. 50, comma 6, del DLgs.36/2023, secondo cui : *Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.*

DATO ATTO CHE

- trattandosi di affidamento diretto, non ricorrono i termini dilatori di cui all'art.18 comma 3 lett. d) del DLgs.36/2023.

ATTESO CHE

- in capo al Responsabile Unico del Progetto ing. Claudio Mei, al Dirigente del V Settore, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del DLgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012.

VISTO

- il codice unico degli appalti e delle concessioni approvato con DLgs.36/2023;
- la LR n.8/2018;
- il Testo Unico sugli Enti Locali approvato con DLgs.267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 15/02/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario riferito al triennio 2024-2026;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27/02/2024 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione riferito al triennio 2024/2026;
- il Decreto sindacale n. 3 del 30/05/2023, con il quale l'Ing. Mario Mammarella è stato nominato dirigente del Settore V “Programmazione, coordinamento e monitoraggio finanziamenti europei (PNRR – PNC politiche di coesione) -Lavori pubblici –Manutenzioni

DETERMINA

1. Di approvare la premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di assumere determinazione a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, senza riapertura del confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 36/2023 per

l'affidamento (mediante contratti applicativi specifici) dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia-2024 per un importo complessivo pari ad € 149.350,00 al netto dell'IVA, per una durata complessiva dell'Accordo Quadro di 4 anni e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo;

3. Di approvare il verbale rfq_447384 creato dal sistema Sardegna CAT, relativo alle operazioni di esame dell'offerta per l'affidamento dei servizi in oggetto

4. Dato atto che il DURC INAIL_45951378 del 15/10/2024 certifica che l'operatore economico è regolare nei confronti di INPS e INAIL, con scadenza validità al 12/02/2025

5. Di affidare ai sensi dell'art 50 comma 1 lettera a) del DLgs.36/2023 i lavori in oggetto all'operatore economico Impresa Casu Antonino, sede Zona Artigianale P.I.P- S.S 126 Km 95, Guspini, Partita Iva 01313390922, c.f. CSANNN54B28E270V che ha offerto un ribasso del 22,50% sull'elenco prezzi posto a base della procedura per l'Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia-2024

6. Di dare atto che il presente affidamento avviene nel rispetto del principio di rotazione;

7. Di dichiarare l'immediata efficacia dell'affidamento;

8. Di dare atto che ai sensi dell'art. 53, comma 4, D.lgs 36/2023, l'operatore economico verserà una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale;

9. Di dare atto che le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara al netto del ribasso offerto dall'affidatario, secondo le modalità di esecuzione previste nel progetto dell'accordo quadro nel suo complesso, nel contratto applicativo specifico e nell'eventuale capitolato speciale dei successivi contratti applicativi specifici;

10. Di dare atto che la copertura finanziaria per la spesa derivante dai contratti attuativi sarà indicata nelle determinazioni di impegno relative ai singoli Affidamenti applicativi specifici;

11. Di dare atto che l'accordo quadro non prevede alcun regime di esclusiva in favore dell'affidatario, pertanto il Comune di Carbonia si riserva, a suo insindacabile giudizio, per esigenze proprie, di affidare lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia-2024 a ditte diverse da quella affidataria dell'accordo quadro, senza che quest'ultima possa avanzare pretesa di sorta.

12. Di procedere ai sensi dell'articolo 183, comma 2, lettera c), del DLgs.267/2000 all'impegno di spesa della somma di € 35,00 in favore dell'ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n.2656, imputandola come segue

Eserc. Finanz.	2024				
Cap./Art.	1484,09	Descrizione	ART.1C.460-461 L.232/16-VINCOLO PROV.CONDONO MANUT.ORD.OPERE DI URBAN.PRIMARIA E SEC.,RISAN.DI COMPL.ACQU.,E REAL.AREE VERDI USO PUB.237.1.2		
Miss./Progr.	2.01.0006.202	PdC finanz.	2.01.0006.202	Spesa ric/non ricorr.	Non ricorrente
Compet. Econ.	2024				
SIOPE	-	CIG	B36BF88D19	CUP	
Creditore	ANAC				
Causale	<i>24ILL01.00 Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione pubblica del Comune di Carbonia - 2024-Contributo ANAC</i>				
Modalità finan.	ART.1C.460-461 L.232/16-VINCOLO			Finanz. da FPV	no
Imp./Pren. n.		Importo	35,00	Frazionabile in 12	no

13. Di dare atto che

- il pagamento del contributo ANAC verrà eseguito successivamente all'emissione, da parte dell'Autorità, del bollettino MAV;

14. Di procedere alla sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del DLgs.36/2023 in forma di lettera commerciale e che i contratti applicativi specifici discendenti dall'Accordo Quadro saranno altresì stipulati, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs 36/2023, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in uno scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri

15. Di dare atto che

- L'accordo quadro essendo di per sé un atto di selezione d'impresa e di definizione delle condizioni di fornitura e non anche un progetto di sviluppo, non rileva ai fini dell'applicazione del CUP e della normativa al riguardo prodotta. Per l'accordo quadro, quindi, non va richiesto il CUP, obbligo che invece permane per i singoli progetti di sviluppo che il Soggetto responsabile vorrà attuare e che utilizzeranno, per la loro realizzazione, la fornitura definita con l'accordo quadro. Sarà, infine, il quadro economico relativo all'intervento di sviluppo a dare contezza dell'accordo quadro tracciando, attraverso il CIG ad esso associato, la fornitura cui l'accordo si riferisce;

- in relazione procedura di selezione del contraente di cui trattasi è stato richiesto all'A.N.A.C. il Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente B36BF88D19 ;

16. Di dare mandato al Responsabile del Progetto di valutare l'opportunità di procedere all'avvio

dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 comma 8, DLgs.36/2023 precisando che, qualora si accerti successivamente il difetto dei requisiti prescritti, il contratto sarà risolto;

17. Di dare atto che in capo al Responsabile Unico del Progetto ing. Claudio Mei, al Dirigente del V Servizio, ing. Mario Mammarella, e al personale che ha partecipato alla redazione dell'atto, nell'adozione del presente provvedimento, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto all'art. 16 del DLgs 36/2023, dell'art.6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art.1, comma 9 lettera e) della Legge n.190/2012;

18. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del DLgs.267/2000, che la previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica

19. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del DLgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

20. Di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del provvedimento.

Il Funzionario Amministrativo

Dr.ssa Silvia Muceli

Il Responsabile del Progetto

Ing. Claudio Mei

Il Dirigente del V Settore

Ing. Mario Mammarella

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5
MARIO MAMMARELLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.